



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ACCORDO SINDACALE

Tra il Ministero dell'Interno e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto legislativo 17 aprile 2023, n. 73 del Ministero dell'Interno.

Al fine di dare attuazione all'art. 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante “*Codice dei contratti pubblici*”) e al d.lgs. 17 aprile 2023, n. 73 (Regolamento recante “*Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.113 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50*”) le Parti sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti.

L'Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'art.5, comma 1, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del Regolamento.

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Interno n. 73 del 2023. L'Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti).

2. Il Ministero dell'Interno, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di apposito Fondo.

3. Il valore del Fondo viene determinato in misura indicata all'art. 3, comma 1, del D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (d'ora in poi Regolamento”) per quanto riguarda i lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 del Regolamento.

4. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art.3, comma 2, del Regolamento per quanto riguarda i servizi e forniture.

5. Degli importi del Fondo di cui ai precedenti commi la quota dell'80% (nel seguito “Fondo incentivante”), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

6. Le risorse del Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli, lavori servizi e forniture.

7. Sono escluse dalla base di calcolo del Fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.

9. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) Responsabile unico del procedimento;
- e) Direzione dei lavori;
- f) Direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- g) Collaudo tecnico amministrativo;
- h) Collaudo statico;
- i) Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

10. Il restante 20% del Fondo è destinato all'Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016.

Articolo 2 Gruppo di lavoro

1. La stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti che fanno parte del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti, anche con riguardo all'attività dei collaboratori.

2. Possono far parte del gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale dotato delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Ai soli fini del monitoraggio, tutti i dati relativi alle nomine e costituzioni dei gruppi di lavoro dovranno essere inseriti in appositi file riepilogativi delle procedure di affidamento e messi a disposizione del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Articolo 3

Ripartizione del Fondo incentivante per i lavori

1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art.5 (All. A) del Regolamento sono ripartiti come segue:

a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%

b) Valutazione preventiva dei progetti: 12 %

c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 11%

d) Responsabile unico del procedimento: 23%

Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% incentivo	Numero collaboratori	% incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

e) Direzione dei lavori: 20%

f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%

g) Collaudo statico: 12%.

h) Ufficio Direzione lavori – qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero dei Direttori dei lavori operativi e di Ispettori dei cantieri	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Articolo 4

Ripartizione del Fondo incentivante per le forniture e servizi

1. Gli incentivi per le forniture e servizi, di cui all'art. 5 (All. B) del Regolamento sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) RUP: 30%
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 22%
- d) Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%
- e) Verifica di conformità: 21%.

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

3. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Articolo 5

Programmazione della spesa per investimenti

1. L'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti è inserito:
 - a) Nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 - c) Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.

Articolo 6

Procedure escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
 - a) Locazioni e acquisti immobiliari;
 - b) Affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - c) Somma urgenza;
 - d) Procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa
 - e) Appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC

Articolo 7

Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, da due o più addetti.

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tendo conto in particolare:
 - Del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - Della completezza della funzione svolta.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Articolo 8

Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

Articolo 9

Ricalcolo del Fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso.

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Articolo 10

Riduzione e revoca dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, il dirigente responsabile del servizio, provvede con provvedimento motivato, a dichiarare la perdita del diritto a percepire l'incentivo o la riduzione della percentuale che viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione, (art. 9, comma 1 del regolamento).

2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo ed ai collaboratori dei medesimi, con provvedimento motivato, il dirigente responsabile del servizio dispone, una riduzione percentuale dell'incentivo, pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nei casi più gravi, il dirigente responsabile del servizio dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo spettante in relazione all'attività effettivamente svolta. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 50/2016, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice. (art. 8 comma 2 del regolamento)

3. Non sono considerati imputabili ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

4. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Articolo 11 Procedure interrotte

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Articolo 12 Riconoscimento del diritto del compenso

1. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del regolamento.

Articolo 13 Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente.

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente (e precisamente il trattamento economico avente natura fissa e ricorrente) non è re distribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi a quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 14 Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Articolo 15

Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione è formulata dal RUP al Dirigente responsabile del servizio o al superiore gerarchico.

Per l'Amministrazione

p. IL CAPO DIPARTIMENTO

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
Prefetto Manzone

Il Vice Capo Dipartimento
Prefetto Bellantoni

Per le Organizzazioni Sindacali

FP/CGIL

CISL/FP

UIL/PA

CONFINTESA FP

CONFSAL/UNSA

FLP

USB